



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

ORDINANZA SINDACALE

Prot. n. 1/2025

Oggetto: Delimitazione delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate, in conformità alla DGRC n. 157 del 27/03/2025.

IL SINDACO

Premesso:

- che, con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 157 del 27/03/2025 in applicazione delle norme sancite con D.Lgs. n. 116/2008 e del D.M. 30/3/2010 modificato dal DM 19/04/2018, sono state individuate le acque destinate all'uso balneare e i relativi punti di campionamento per la stagione balneare 2025 (Allegato "A") e identificate, tra l'altro, le acque non adibite all'uso balneare in quanto aree portuali, aree marino-protette, servitù militari, foci di fiumi e/o canali non risanabili (Allegato "B"), che, per quanto attiene alla costa del Comune di Napoli, sono riportate, rispettivamente, nel modo seguente:

Stralcio Allegato "A" - Rete di monitoraggio acque di balneazione – Anno 2025

Acque di balneazione (codice)	ID_AREA_BAL	COORDINATE PUNTO DI PRELIEVO		ACQUA DI BALNEAZIONE	COORDINATE INIZIO TRATTO ACQUA DI BALNEAZIONE		COORDINATE FINE TRATTO ACQUA DI BALNEAZIONE		LUNGHEZZA ACQUA DI BALNEAZIONE (metri)	CLASSIFICAZIONE 2023 (D.lgs 116/08)
		Lat. N	Long.E		Lat. N	Long.E	Lat.N	Long. E		
3193	IT015063049003	40,79360	14,16540	Nisida	40,79288	14,16167	40,79702	14,17711	2220	Eccellente
3194	IT015063049004	40,79620	14,18290	Trentaremi	40,79702	14,17711	40,79407	14,18394	1717	Eccellente
3196	IT015063049006	40,79410	14,19110	Marechiaro	40,79256	14,18803	40,79569	14,19310	1439	Eccellente
3197	IT015063049007	40,79739	14,19915	Punta Nera	40,79569	14,19310	40,79918	14,20415	2123	Eccellente
3198	IT015063049008	40,82290	14,20770	Capo Posillipo	40,79918	14,20415	40,80728	14,20527	2017	Eccellente
3199	IT015063049009	40,81450	14,21070	Posillipo	40,80728	14,20527	40,81733	14,21211	2278	Eccellente
3200	IT015063049010	40,82060	14,21620	Donn'Anna	40,81733	14,21211	40,82209	14,21687	1347	Buona
3202	IT015063049011	40,83150	14,23260	Lungomare Caracciolo	40,82991	14,22461	40,83163	14,23941	1736	Eccellente
3203	IT015063049012	40,83240	14,25250	P.zza Nazario Sauro	40,83008	14,25042	40,83281	14,25190	355	Buona
3206	IT015063049014	40,82100	14,31950	Pietrarsa	40,82553	14,31563	40,82081	14,32030	929	Nuova classificazione
3207	IT015063049015	40,82940	14,24710	Via Partenope	40,83163	14,23941	40,82701	14,24859	1509	Sufficiente

Stralcio Allegato “B” - Acque non adibite alla balneazione e permanentemente vietate (Foci di fiumi, di torrenti e aree non risanabili, Aree portuali e Aree marino protette)

Denominazione					Lunghezza (metri)	
	Coordinate Inizio		Coordinate Fine			
	Lat. inizio	Long. inizio	Lat. fine	Long. fine		
Porto-P.zza Nazario Sauro	40,82701	14,24859	40,83008	14,25042	374	
Zona Militare-Nisida	40,79835	14,16290	40,79288	14,16167	610	
Porto-Bagnoli Colmata	40,79900	14,17214	40,79835	14,16290	784	
Porto-Mergellina	40,82209	14,21687	40,82991	14,22461	1086	
Area marina protetta-Gaiola	40,79255	14,18803	40,79407	14,18394	1428	
San Giovanni a Teduccio	40,82553	14,31563	40,83165	14,30495	1776	
Litorale di Bagnoli	40,81671	14,15920	40,79900	14,17218	2250	
Porto di Napoli	40,83165	14,30495	40,83281	14,25190	4475	

Precisato che:

- che nella zona di Riserva Integrale dell’Area marina protetta-Gaiola, istituita con Decreto interministeriale 7 agosto 2002, la balneazione è vietata in favore della natura e del ripopolamento biologico, come previsto dalle norme di protezione del parco;
- che la tabella “A” sopra riportata, allegata alla predetta deliberazione regionale 157/2025, è stata prodotta dall’elaborazione statistica dei risultati e delle ispezioni effettuate dai Dipartimenti Provinciali dell’ARPAC sulla base degli esiti analitici dei campionamenti eseguiti nelle scorse stagioni balneari;
- che, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 116/2008, spetta, pertanto, al Comune la delimitazione, ad inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale.

Rilevato:

- che, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del D.M. 30 marzo 2010, le acque di balneazione temporaneamente vietate possono essere nuovamente destinate alla balneazione a fronte del primo esito analitico favorevole, a condizione che siano state documentate alla Regione dalle autorità competenti le misure adottate per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento, previa comunicazione da parte dell’ARPAC del risultato analitico favorevole, ai fini dell’emanazione dell’ordinanza sindacale di revoca del divieto;
- che le aree marino costiere classificate come idonee alla balneazione possono essere interdette qualora nel corso della stagione balneare 2025 (1° maggio/30 settembre 2025) si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti, a seguito di segnalazione dell’ARPAC sulla scorta del monitoraggio da effettuarsi nel corso della stagione balneare 2025.

Ritenuto necessario procedere al divieto di balneazione per la stagione balneare 2025 per le aree marino costiere non idonee alla balneazione, per quelle permanentemente vietate alla balneazione per motivi diversi dall'inquinamento.

Attestato che il presente provvedimento non contiene dati personali.

Visti:

- il D.Lgs 116/08;
- il D.M. 30 marzo 2010 modificato dal DM 19/04/2018;
- la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 157 del 27/03/2024;
- il D.Lgs 267/2000.

*Sottoscritta digitalmente da
La Dirigente del Servizio
Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio
Giuliana Vespere*

ORDINA

Il divieto di balneazione, per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, nel corso della stagione balneare 2025, nelle aree marino costiere di seguito riportate, quali tratti di costa non idonei alla balneazione 2025 per inquinamento in conformità alla tabella “B”, allegata alla DGRC n. 157 del 27/03/2025:

Da Allegato “B” Acque non adibite alla balneazione e permanentemente vietate (Foci di fiumi, di torrenti e aree non risanabili, Aree portuali e Aree marino protette):

Denominazione					Lunghezza (metri)	
	Coordinate Inizio		Coordinate Fine			
	Lat. inizio	Long. inizio	Lat. fine	Long. fine		
Porto-P.zza Nazario Sauro	40,82701	14,24859	40,83008	14,25042	374	
Zona Militare-Nisida	40,79835	14,16290	40,79288	14,16167	610	
Porto-Bagnoli Colmata	40,79900	14,17214	40,79835	14,16290	784	
Porto-Mergellina	40,82209	14,21687	40,82991	14,22461	1086	
Area marina protetta-Gaiola (*)	40,79255	14,18803	40,79407	14,18394	1428	
San Giovanni a Teduccio	40,82553	14,31563	40,83165	14,30495	1776	
Litorale di Bagnoli	40,81671	14,15920	40,79900	14,17218	2250	
Porto di Napoli	40,83165	14,30495	40,83281	14,25190	4475	

(*) Nella zona di Riserva Integrale dell'Area marina protetta-Gaiola, istituita con Decreto Interministeriale 7 agosto 2002, la balneazione è vietata in favore della natura e del ripopolamento biologico, come previsto dalle norme di protezione del parco.

AVVERTE

Le aree marino costiere non interdette alla balneazione con la presente Ordinanza possono essere comunque interdette nel corso della stagione balneare 2025 qualora si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti, a seguito di segnalazione dell'ARPAC sulla scorta del monitoraggio da effettuarsi nel corso della stagione balneare 2025, con campionamento cadenzato di cui all'allegato "D" della richiamata DGRC n.157 del 27/03/2025.

La balneazione nelle acque idonee e non interdette è consentita soltanto durante il periodo stabilito 1° maggio/30 settembre 2025, in quanto la balneazione al di fuori del predetto periodo può comportare rischi per mancanza di controlli, campionamenti e analisi che attestino l'idoneità delle acque.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Napoli con la localizzazione dei punti di inizio e fine del tratto di costa interdetto alla balneazione.

L'apposizione di segnaletica nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione con l'indicazione dei motivi del divieto e dell'inquinamento con linguaggio accessibile ai cittadini.

La trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, secondo modalità fissate nel D.M. 30 marzo 2010 modificato dal DM 19/04/2018:

- al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – *Portale Acque del Ministero della Salute*
- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare (PNM)
- alla Regione Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - U.O.D. 02 Prevenzione e Igiene Sanitaria – prevenzione e tutela della Salute
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 1 Centro
- al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC
- alla Capitaneria di Porto di Napoli
- all'Area Sicurezza - Servizio Polizia Locale

La trasmissione della stessa alla Prefettura di Napoli, per quanto attiene il coordinamento delle Forze di Polizia del territorio.

La trasmissione della stessa:

- al Servizio Web per la pubblicazione sul sito comunale;
- al Servizio Tutela del mare, struttura comunale competente al controllo della balneazione, per gli adempimenti relativi all'apposizione di segnaletica e idonea cartellonistica.

Sottoscritta digitalmente da

**Il Sindaco
Gaetano Manfredi**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente Ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del Dlgs. 82/2005.